

INPS
DIREZIONE GENERALE

DECRETO DIRETTORIALE N. 5 DEL 9 marzo 2015

Disciplinare tecnico, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 – Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che prevede all'art. 5 la rivisitazione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), da attuarsi mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 19 del 24 gennaio 2014, nonché l'ulteriore normativa richiamata nel preambolo del citato decreto, il quale prevede:

- il calcolo di una pluralità di indicatori, in funzione della prestazione sociale agevolata richiesta e di particolari condizioni del nucleo familiare;
- il coinvolgimento di più soggetti sia nel processo di trasmissione delle informazioni al Sistema Informativo dell'ISEE, che origina dalla presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica, e culmina nel rilascio dell'Indicatore, sia nel processo di consultazione delle medesime informazioni;

Visto in particolare l'art. 12, comma 2 del citato D.P.C.M. il quale dispone che l'INPS, con decreto direttoriale, approva, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati relativi agli utenti delle prestazioni erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nelle

Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) acquisite dall'Inps; di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 12 , comma 2 e dell'art. 11, commi 2 e 4, l'INPS, mediante il citato disciplinare, in particolare:

- specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del Sistema informativo dell'ISEE, anche in riferimento alle modalità di accesso;

- definisce le modalità di alimentazione del Sistema informativo dell'ISEE, con riguardo anche alle procedure di scambio telematico di informazioni con Agenzia delle Entrate;

- individua le misure e gli accorgimenti atti a garantire che l'accesso alla attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione delle DSU sia effettuato solo ai fini della consegna al dichiarante, nonché ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero delle Economia e delle Finanze, del 7 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 267 del 17 novembre 2014, con cui, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, è approvato il modello tipo della DSU, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;

Ritenuto di dover approvare con il presente Decreto il disciplinare tecnico;

Visto il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale";

Visto il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali;

PREMESSO CHE

- Il Sistema informativo dell'ISEE istituito presso l'INPS, di seguito definito "SII", consente agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate di verificare il possesso dei requisiti in capo al richiedente per il riconoscimento delle prestazioni stesse legate a determinate situazioni economiche;
- l'INPS, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, garantisce la gestione tecnica ed informatica del SII ed è, a

tal fine, Titolare del trattamento dei dati ivi contenuti, secondo quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

- ai fini del presente decreto si intendono per:
 - "D.P.C.M.": Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013;
 - "ISEE": Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
 - "DSU": Dichiarazione Sostitutiva Unica, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE;
 - "Dichiarante": il soggetto, richiedente la prestazione sociale agevolata ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU;
 - "Componente": soggetto appartenente al nucleo familiare del dichiarante, che non sottoscrive la DSU;
 - "Richiedente": il soggetto che, essendo titolato in base alla disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
 - "Ente erogatore": ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
 - "Soggetti Incaricati della ricezione della DSU": Comuni, CAF, ente erogatore, sede Inps competente per territorio, a cui può essere presentata la DSU.
 - "Disciplinare tecnico": Disciplinare tecnico - Regole Tecniche e di Sicurezza per la Trasmissione e l'Accesso alle informazioni del Sistema informativo dell'ISEE.

Sentita l'Agenzia delle Entrate;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

Preso atto del provvedimento n. 62 del 5 febbraio 2015 adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, in merito al disciplinare tecnico - Regole Tecniche e di Sicurezza per la Trasmissione e l'Accesso alle informazioni del Sistema informativo dell'ISEE;

DECRETA

Art. 1

Modalità di trasmissione delle informazioni al SII

1. I dati contenuti nella DSU, ai sensi della normativa indicata in premessa, possono essere trasmessi, ai fini del rilascio dell'Indicatore ISEE, da parte del dichiarante direttamente all'INPS in via telematica, oppure per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, di cui all'art. 10, comma 6 del citato D.P.C.M., secondo le modalità illustrate nell'allegato Disciplinare tecnico, che forma parte integrante del presente decreto.
2. L'INPS e l'Agenzia delle Entrate, ai fini del calcolo dell'ISEE, utilizzano gli elementi presenti nei propri archivi amministrativi e procedono allo scambio telematico delle informazioni reddituali e patrimoniali, secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico di cui all'allegato Disciplinare tecnico.

Art. 2

Modalità di consultazione delle informazioni presenti nel SII

1. L'INPS, il dichiarante, il componente, i soggetti incaricati della ricezione della DSU, l'ente erogatore, nonché la Guardia di Finanza, per quanto di rispettiva competenza, consultano le informazioni contenute nel SII, ai sensi dell'art. 11 del citato D.P.C.M., secondo le modalità definite nell'allegato Disciplinare tecnico e diversificate in relazione agli accessi e alla tipologia di informazioni.

Art. 3

Modalità di fornitura delle informazioni presenti nel SII

1. La fornitura di informazioni in forma aggregata e di un campione in forma individuale ed anonima, al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, alle Regioni e alle Province autonome, per finalità di monitoraggio, programmazione, ricerca e di studio, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.P.C.M., è regolata dall'allegato Disciplinare tecnico.

Art. 4

Misure di sicurezza

1. Le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, sono definite nell'allegato Disciplinare tecnico.


Art. 5

Figure di riferimento

1. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dal presente decreto per la ricezione, conservazione e gestione delle informazioni del SII, l'INPS designa il Direttore centrale prestazioni a sostegno del reddito protempore Responsabile del SII; individua uno o più referenti tecnici i cui nominativi e recapiti saranno trasmessi agli enti che accedono al SII per finalità di controllo.
2. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dal presente decreto per la fruibilità dei dati, gli enti che accedono al SII individuano un referente tecnico denominato "Amministratore locale", responsabile della gestione operativa delle autorizzazioni di accesso, monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei servizi concessi dall'INPS, di cui dovranno essere comunicati all'INPS nominativo e recapiti, secondo le modalità disciplinate nell'allegato Disciplinare tecnico.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Cioffi



Allegato

Disciplinare tecnico - Regole Tecniche e di Sicurezza per la Trasmissione e l'Accesso alle informazioni del Sistema informativo dell'ISEE